

Rapporto

numero

6358 R

Concerne

data

10 giugno 2010

Dipartimento

ISTITUZIONI

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici
sull'iniziativa parlamentare 22 marzo 2010 presentata nella forma
elaborata da Nenad Stojanovic e cofirmatari per la modifica degli art. 32
e 32a della legge sull'esercizio dei diritti politici (voto per corrispon-
denza generalizzato per l'elezione del Consiglio degli Stati)**

(v. messaggio 4 maggio 2010 n. 6358)

L'INIZIATIVA PARLAMENTARE

Il 5 giugno 2007 il Parlamento aveva bocciato di misura, un solo voto di differenza, l'iniziativa parlamentare che chiedeva il voto per corrispondenza generalizzato per le elezioni cantonali e comunali in Ticino. Medesima sorte, questa volta con uno scarto più consistente, ma di certo non enorme, il 23 febbraio 2010 il Gran Consiglio aveva detto di no a un'iniziativa del medesimo tenore presentata da un gruppo di giovani deputati di diversi partiti.

Ora, cinque giovani parlamentari, in sostanza i medesimi, a dimostrazione di quanto questo problema sia sentito a livello giovanile, chiedono di fare un ulteriore piccolo passo verso quella che indubbiamente diventerà una regola nei prossimi lustri. La maturazione è lenta ma costante e inarrestabile.

Questa volta si chiede l'aggiunta di un cpv. 2 all'art. 32 della Legge sui diritti politici del seguente tenore:

"Nell'elezione del Consiglio degli Stati l'elettore può votare nelle forme del voto per corrispondenza senza condizioni."

La motivazione è semplice e convincente. Le votazioni per le Camere federali avvengono nel medesimo momento. Per il Consiglio nazionale è possibile votare per corrispondenza, anche se la cosa non è automatica, basta comunque fare una richiesta al Municipio senza motivazione alcuna. Per la nomina del Consiglio degli Stati, per contro, il voto per corrispondenza è concesso solo in casi particolari, elencati nell'art. 32 LEDP. Si tratta delle medesime situazioni per le quali viene accordato il voto per corrispondenza per le elezioni cantonali e comunali: impedimento di recarsi al seggio perché degente in un ospedale o in una casa per anziani, per malattia o infermità fisica, per chi si trova in servizio militare, o di protezione civile, per chi è domiciliato in Ticino ma risiede in altro Cantone o si trova all'estero, per chi è detenuto in carcere del Cantone. Gli iniziativaisti fanno notare che, ancorché si tratti di due votazioni diverse, una federale e una cantonale, esse avvengono nel medesimo momento, soggiacciono però a modalità differenti. In particolare, per la votazione per il Consiglio degli Stati, già oggi viene distribuito il materiale ufficiale a domicilio, e non solo il facsimile. Con questo viene a cadere perché superato da lunga consuetudine e prova positiva, l'atavico timore di brogli, visto che il materiale di voto è già recapitato a casa, e l'elettore può compilare la scheda in privato senza essere costretto all'uso della cabina elettorale. Ancora oggi è tuttavia obbligato a portare il suo voto

materialmente al seggio elettorale, cosa piuttosto curiosa e di certo poco razionale e coerente, visto che per la votazione parallela del Consiglio nazionale può usare la posta dopo una semplice richiesta in cancelleria.

Il collega Stojanovic e cofirmatari domandano di evitare questa inutile imposizione e permettere di spedire il materiale per posta o di poterlo depositare nella buca lettere del Municipio di domicilio anche per la chiamata alle urne per gli Stati.

IL MESSAGGIO N. 6358 del 4 maggio 2010

Chi ha buona memoria ricorda che il Consiglio di Stato si era espresso sostanzialmente favorevole sul voto per corrispondenza generalizzato per le elezioni nel 2007 mentre aveva espresso parere contrario nel 2010.

Questa volta l'Esecutivo cantonale non solo approva l'iniziativa, ma la completa invitando a rinunciare, anche per la votazione per il Consiglio nazionale, alla prassi che obbliga l'elettore a fare una richiesta ufficiale, ancorché semplice e non motivata.

È una posizione interessante, di grande valore, semplice e molto apprezzata dagli iniziativaisti. Essa, se fatta sua dal Parlamento, permetterà di unificare totalmente le due votazioni per le Camere federali.

LA DISCUSSIONE COMMISSIONALE

La Commissione speciale Costituzione e diritti politici ha ascoltato una firmataria dell'iniziativa che ha ampiamente motivato le ragioni che hanno indotto il gruppetto di giovani deputati a chiedere al Gran Consiglio di fare un ulteriore passo avanti verso la introduzione totale e incondizionata del voto per corrispondenza generalizzato come esiste in tutti i Cantoni della Confederazione.

Alcuni membri della Commissione hanno giustamente rilevato che comunque sarebbe rimasta una differenza tra la votazione per il Consiglio nazionale e quella per il Consiglio degli Stati.

Solo dopo la prima discussione in Commissione è arrivato il messaggio governativo n. 6358, che di fatto ha risolto il problema. Infatti il Consiglio di Stato, secondo chi scrive con realismo e saggezza, ha presentato una soluzione che parifica il sistema di voto per le due Camere federali eliminando quelle difficoltà che sarebbero sussistite accettando tout court l'iniziativa dei giovani deputati di diversi partiti.

La discussione è stata interessante, lunga e articolata. Il relatore è stato incaricato di approfondire il tema, in particolare con Francesco Catenazzi, giurista del Dipartimento delle istituzioni e capo staff della Divisione della giustizia, il servizio che si è occupato di dare la risposta all'iniziativa parlamentare in oggetto. Alcuni commissari hanno sollevato dubbi su un fatto curioso: in Ticino infatti per votare per corrispondenza per il Consiglio nazionale, occorre presentare una domanda alla Cancelleria comunale, mentre in altri Cantoni non vengono posti problemi e il voto per corrispondenza generalizzato è in auge da anni. Da parte di un commissario sono state richieste le modalità applicate nel resto della Svizzera. Esiste semplicemente il voto per corrispondenza generalizzato senza obblighi particolari, né tantomeno motivazioni. Il problema tuttavia non è questo, che semmai potrebbe essere considerato la prova indiretta della legalità del sistema. Determinante è invece appurare se il diritto federale permette il voto per corrispondenza generalizzato senza condizioni.

La cosa è risolta dell'art. 8 della Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici che recita:

Art. 8 - Voto per corrispondenza

- 1. I Cantoni provvedono per una procedura semplice del voto per corrispondenza. Essi emanano in particolare disposizioni per assicurare il controllo della legittimazione del voto, il segreto del voto, e lo spoglio di tutti i voti e per impedire gli abusi.*
- 2. Il voto per corrispondenza può avvenire dal momento in cui il materiale necessario per votare validamente, secondo normativa cantonale, è disponibile.*

Questo articolo vale, come confermato dal giurista interpellato per le votazioni e per le elezioni federali, limitatamente al Consiglio nazionale, mentre per il Consiglio degli Stati il voto per corrispondenza è disciplinato esclusivamente dal diritto cantonale. In seguito all'articolo 8 della legge federale menzionata, il Cantone non può introdurre delle restrizioni nel voto per corrispondenza per le votazioni federali né per l'elezione del Consiglio nazionale.

Tengo a ricordare, ripetendo quando già detto prima, che in tutti i Cantoni della Svizzera, il voto per corrispondenza generalizzato è concesso senza condizioni per le votazioni e le elezioni a qualsiasi livello, e quindi anche per il Consiglio nazionale; l'ultimo ad adeguarsi, nel 2005, è stato il Canton Vallese, ora resterebbe proprio solo il Canton Ticino. Si tratta quindi di adeguare le nostre norme a una realtà già presente in tutto il Paese e che dà ottimi risultati.

Interessante è citare l'art. 26 della Legge cantonale sui diritti politici del 7 ottobre 1998; che recita:

Art. 26. Distribuzione e invio del materiale di voto

¹Il Municipio invia al domicilio di ogni cittadino il materiale di voto relativo alla singola votazione o elezione, al più tardi dieci giorni prima della data della votazione o elezione, rispettivamente tre settimane prima nel caso di votazione o elezione federale. Per l'elezione del Sindaco il termine è ridotto a cinque giorni.

²Nell'elezione del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, dei Consigli Comunali, dei Municipi, del Sindaco, dei Giudici di pace e dei Giudici di pace supplenti, fatta eccezione per i casi in cui è autorizzato il voto per corrispondenza, non ha luogo l'invio delle schede al domicilio degli elettori. Le schede vengono ritirate dagli elettori all'ufficio elettorale al momento delle operazioni di voto.

Interessante notare che nei casi nei quali è d'obbligo recarsi al seggio elettorale per avere le schede perché non vengono inviate a domicilio, le elezioni federali non sono menzionate. Questo fatto fa rientrare le elezioni federali nel novero delle possibilità di votare per corrispondenza sulla base delle altre normative cantonali.

Un commissario ha sollevato il problema dello spoglio. Esso avviene a livello comunale per il Consiglio degli Stati, mentre, pur valendo questa norma anche per il Nazionale, lo spoglio per la votazione per la Camera del popolo, può essere regionalizzato, cosa applicata da tempo e che rappresenta oramai una regola fissa e apprezzata per gli ottimi risultati che induce.

Il giurista interpellato ha fatto rilevare che si tratta di un aspetto irrilevante. Esso inoltre non è influenzato né influenza la scelta proposta del Governo con il messaggio in esame. Il tema del voto per corrispondenza tocca infatti la fase fino alla chiusura degli uffici elettorali la domenica a mezzogiorno, mentre la procedura di spoglio prende avvio solo dopo quel momento. Inoltre, al momento della separazione delle buste contenenti le schede dalla carta di legittimazione i delegati dei partiti hanno la facoltà di assistere alle operazioni. La Legge sull'esercizio dei diritti politici regola lo spoglio; al Titolo IV Spoglio, l'articolo 38 recita:

Art. 38 - Principio: spoglio cantonale, spoglio comunale

¹*Lo spoglio cantonale avviene per le elezioni con il sistema proporzionale.*

²*Lo spoglio comunale avviene per tutte le votazioni, per le elezioni con il sistema maggioritario e per gli altri casi previsti dalla legge. Per l'elezione del Consiglio nazionale lo spoglio può avvenire in forma raggruppata per più Comuni.*

³*Per l'elezione del Consiglio nazionale, lo spoglio può avvenire sulla base di un programma informatico stabilito dal Consiglio di Stato, omologato dalla Cancelleria federale, e in forma raggruppata per più Comuni.*

⁴*Per tutte le votazioni ed elezioni, terminate le operazioni di voto, lo spoglio procede a porte chiuse.*

⁵*Il Regolamento stabilisce ogni altra modalità relativa alle operazioni di spoglio.*

I motivi della differenza tra gli spogli per il Consiglio degli Stati per il Consiglio nazionale, vanno ricercati nelle importanti differenze fra le due chiamate alle urne.

Per gli Stati vige il sistema maggioritario, sono solo due i senatori da eleggere, non è permesso il doppio voto e l'operazione è molto semplice. Per il Consiglio nazionale per contro, l'operazione è più complessa. I deputati da eleggere sono otto, è concessa la livragazione e la doppiatura. Per evitare tempi lunghi e garantire una maggiore precisione si è pertanto andati sul sistema informatico, razionalizzando la cosa con il coinvolgimento di più Comuni. Un commissario, contrastando la norma proposta dagli iniziativaisti e ampliata dal Consiglio di Stato nel suo messaggio, ha paventato il pericolo di controlli di terzi sul voto del cittadino, influenze e brogli, soprattutto nei piccoli Comuni dove gli elettori si riducono a poche unità. Il relatore, ma pure i firmatari di questo rapporto, preso atto del fervore aggregazionista in Ticino, ritengono che le piccolissime e piccole entità comunali siano destinate a scomparire. D'altra parte la risposta a chi immagina, brogli elettorali, è semplice e lapidaria: chi teme per la segretezza del suo voto può scegliere di recarsi di persona alle urne, il voto per corrispondenza non è obbligatorio.

Di seguito riporto la Tabella comparativa che mi è stata fornita dalla Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni, e che permette un confronto semplice e didattico delle differenze fra la situazione attuale e quella che potrebbe esserci se il Gran Consiglio voterà questo rapporto.

Tabella comparativa situazione attuale voto per corrispondenza e proposte del messaggio

		Elezioni			Votazioni
		Consiglio nazionale	Consiglio degli Stati	Elezioni cantonali e comunali	
Situazione attuale	Legittimazione	Tutti gli elettori	Solo elettori: - degenti in ospedale - ospiti in casa per anziani - impedito per malattia o incapacità fisica - detenuto in carcere - in servizio militare o protezione civile - domiciliato in Ticino ma residente in altro cantone o all'estero	Solo elettori: - degenti in ospedale - ospiti in casa per anziani - impedito per malattia o incapacità fisica - detenuto in carcere - in servizio militare o protezione civile - domiciliato in Ticino ma residente in altro cantone o all'estero	Tutti gli elettori
	Procedura	Domanda alla cancelleria comunale senza giustificazioni	Domanda alla cancelleria comunale documentando il diritto di votare per corrispondenza	Domanda alla cancelleria comunale documentando il diritto di votare per corrispondenza	L'elettore riceve il materiale di voto completo al domicilio: non occorre presentare la domanda alla cancelleria
Proposta messaggio	Legittimazione	Tutti gli elettori	Tutti gli elettori	<i>invariato</i>	<i>invariato</i>
	Procedura	L'elettore riceve il materiale di voto completo al domicilio: non occorre presentare la domanda alla cancelleria	L'elettore riceve il materiale di voto completo al domicilio: non occorre presentare la domanda alla cancelleria	<i>invariato</i>	<i>invariato</i>
	Legislazione	Non è necessario modificare la legge	È necessario modificare la legge	<i>invariato</i>	<i>invariato</i>

Dalla tabella emerge in modo chiaro che la proposta governativa porta a una semplificazione delle procedure del voto per corrispondenza. Secondo i sistemi ora in vigore vi sono tre modalità per il voto per corrispondenza:

- "generalizzato" senza domanda alla cancelleria comunale (votazioni);
- "generalizzato" con domanda alla cancelleria comunale (elezione Consiglio nazionale);
- "limitato" (elezioni cantonali e comunali, elezione del Consiglio degli Stati).

Con l'approvazione del messaggio le modalità di voto per corrispondenza verrebbero ridotte a due:

- "generalizzato" senza domanda alla cancelleria comunale (elezioni e votazioni federali);
- "limitato" (elezioni cantonali e comunali).

CONCLUSIONE

La Commissione speciale Costituzione e diritti politici ha considerato positiva la proposta del Governo contenuta nel messaggio in esame. La sottoscrive come controprogetto benevivo e accettato anche dagli iniziativaisti. Questi ultimi, interpellati dal relatore, hanno dichiarato soddisfazione per l'accettazione delle loro richieste, che con la soluzione del Consiglio di Stato risultano ampliate. Viene infatti introdotta la procedura per corrispondenza generalizzata unificata, e senza condizioni, sia per le elezioni del Consiglio degli Stati, sia per quella del Consiglio nazionale.

Il Parlamento è invitato a votare questo rapporto dando luce verde alla modifica della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 e meglio come da disegno di legge allegato.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Tullio Righinetti, relatore

Bacchetta-Cattori - Bonoli - Corti - Garobbio (per le conclusioni) -

Giudici - Krüsi (con riserva) - Mellini (per le conclusioni) - Viscardi

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 4 maggio 2010 n. 6358 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 10 giugno n. 6358R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici è modificata come segue:

Art. 32a

**d) voto per
corrispondenza nelle
elezioni federali e
nelle votazioni**

L'elettore può votare nelle forme del voto per corrispondenza generalizzato nell'elezione per il Consiglio degli Stati, analogamente a quanto avviene per l'elezione del Consiglio nazionale e nelle votazioni non appena ricevuto il materiale di voto.

II.

Il Consiglio di Stato trasmette la presente modifica di legge alla Cancelleria federale per l'approvazione della Confederazione in conformità all'articolo 91 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ricevuta l'approvazione della Confederazione, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.